



COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

Regolamento comunale delle aree a verde

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 05.06.2006

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE AREE A VERDE

• **FINALITÀ :**

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi ed assicurare una adeguata fruizione.

• **AMBITO DI APPLICAZIONE:**

Art. 1:

- a) Parchi comunali esistenti e di futura realizzazione;
- b) Campi gioco;
- c) Alberate stradali;
- d) Aree di pertinenza di edifici pubblici quali Scuole, Uffici pubblici e comunali, ecc....
- e) Aiuole di arredo urbano e piazze;

Art. 2:

L'Amministrazione comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche, strutturali e di garantire la funzione culturale per tutti i cittadini;

Art. 3:

Il presente Regolamento comprende e integra le norme nel:

- Regolamento di polizia Urbana;
- Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
- Codice Civile e Codice Penale;
- Codice della strada;

• **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 4:

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente titolo e i manufatti su di esse esistenti.

Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti inopportuni o/e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

Art. 5:

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecato personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Art. 6:

L'Area tecnico urbanistica, nello specifico l'Ufficio Patrimonio, coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e cura degli stessi;

Art. 7:

L'Ufficio di Polizia locale e l'Ufficio Unico di Polizia Locale sorveglia la corretta fruizione del verde riceve le denunce, le segnalazioni sull'utilizzo improprio delle aree.

Alle istanze presentate in forma scritta ai sensi dei precedenti articoli il Responsabile competente è tenuto a rispondere nella medesima forma entro 30 gg. dal ricevimento della stessa;

• **FRUIBILITÀ**

Art. 8:

Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini, in permanenza, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento;

Art. 9:

I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi sono aperte al pubblico secondo orari stabiliti dall'Amministrazione comunale, in base a criteri dettati dalla stagionalità ed opportunità, ed indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi o all'interno dell'area;

Il Responsabile dell'ufficio manutenzione e patrimonio può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree stesse per la manutenzione o per motivi di sicurezza o ordine;

Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree particolari della vegetazione. In tale occasione, apposita segnaletica indicherà il motivo della chiusura.

- **ATTIVITÀ CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO:**

Art. 10:

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per le attività fisico-motorie, sociali e ludiche, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura;

Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area a verde e in osservanza di specifici ed indicati divieti;

L'Amministrazione comunale tramite i propri organi di vigilanza o la forza pubblica può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrecano disturbo e/o pericolo per i fruitori, per l'ambiente naturale o per le aree contigue.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentante, di tutelare la vegetazione e la fauna selvatica e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

Art. 11:

Non è consentito lo svolgimento di giochi singoli, di gruppo o di squadra che compromettano la sicurezza del luogo, il corretto utilizzo degli spazi, la fruizione, e l'incolumità degli utenti, qualificabili come attività sportive, quali in generale giochi con la palla.

- **Norme di comportamento per la tutela degli utenti :**

Art. 12:

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità e durata disturbino la quiete dei luoghi.

È vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali e delle apparecchiature a diffusione sonora.

Art. 13:

È vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico ed al buon costume.

Art. 14:

È vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.

Art. 15:

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. I proprietari dei cani e di altri animali domestici sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali, ovvero depositarli negli appositi contenitori come regolamentato dal successivo Art. n. 20);

• **Norme per la tutela dell'ambiente naturale, delle attrezzature e degli arredi;**

Art. 16:

È vietata la raccolta di fiori e di qualsiasi parte della vegetazione;

È vietata l'asportazione di terreno vegetale comprese le parti di superficiali o sotterranee del suolo;

È vietato appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità;

È vietato calpestare le aiuole fiorite;

Le aiuole fiorite, alberate e/o inerite dei parcheggi, delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali né transitabili con alcun mezzo;

Art.17:

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

È vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

È vietato posizionare strutture fisse o mobili senza prescritta autorizzazione.

Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista dall'Art. n. 24), fatto salvo il risarcimento dei danni;

Art.18:

Nelle aree verdi è vietato accendere i fuochi con qualsiasi finalità, abbandonare mozziconi accesi o disperderli anche spenti nell'area a verde.

• **Attività particolari :**

Art.19:

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree a verde.

Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione della Giunta comunale.

Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area ed alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa con copertura dei danni verso non solo le strutture e l'area stessa ma comprendente le responsabilità verso i terzi.

• **Circolazione dei veicoli:**

Art.20:

È vietato l'accesso ai veicoli a motore nelle aree a verdi così come definite all'Art. 1) del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;
- dei Vigili del fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Vigilanza Urbana;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi.

I mezzi autorizzati devono esporre un contrassegno con i dati dell'autorizzazione concessa.

• **Circolazione degli animali:**

Art.21:

È vietata l'introduzione di animali che possano creare pericolo, molestia o disturbo in ragione della propria specificità.

Nelle aree verdi comunali i cani e gli altri animali domestici da compagnia devono essere tenuti al guinzaglio.

È fatto divieto di abbandonare deiezioni animali nei parchi e nei giardini pubblici. I proprietari di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo all'immediata rimozione e pulizia.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi di vista o invalidi siano accompagnati da cani guida.

Art.22:

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e degli animali domestici in genere.

In tutte le aree dei parchi, giardini ed aree verdi pubbliche è vietato addestrare cani da caccia, da difesa o guardia.

È vietato abbandonare cani ed altri animali nelle aree a verde.

Art.23:

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione di animali in genere.

Se l'area è recintata o/e delimitata l'accesso è consentito solo ai bambini ed ai loro accompagnatori.

Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica ed utilizzati esclusivamente per le attività ad esse finalizzati.

È vietato l'uso improprio delle attrezzature per il gioco.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

- **Vigilanza e sanzione:**

Art.24:

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione comunale che si avvale del personale della Polizia locale e dell'Ufficio Unico di Polizia Locale.

Art.25:

Le trasgressioni al presente Regolamento, qualora non integrino estremi di reato, sono punite con sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00, che sarà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.

Ferme restando:

- a) le possibilità da parte delle Forze dell'ordine di allontanare i trasgressori dai luoghi in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai Regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Casciago, 15 marzo 2006

Revisione del 02 maggio 2006